

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVANZATA DAL SINDACO

ad oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1 , COMMI 22-227, LEGGE N.197/2022.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e

quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231 secondo quanto previsto al comma 235 della medesima legge che testualmente recita "Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232;

- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024 secondo quanto previsto dal comma 232;

- l'applicazione dello stralcio parziale di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022 introdurrebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra i carichi che l'Ente ha affidato per la riscossione coattiva all'Agente della riscossione nazionale, rispetto a quelli affidati a concessionari privati o per i quali sono in corso procedure coattive, in quanto le disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022 non rilevano nel caso di atti affidati a soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.lgs. n. 446/1997 o se riferiti a somme derivanti da ingiunzioni fiscali;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto, avendo un impatto negativo sui crediti iscritti nel bilancio dell'ente, considerando che non sono comunque previste somme per rifondere le minori entrate oggetto di annullamento parziale;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, **la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197**, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che

pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

PROPONE

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.



Il Sindaco

Dott. Gandolfo Librizzi

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 30/2000

Pareri sulla proposta di deliberazione avente il seguente oggetto: APPROVAZIONE
DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N.197/2022.

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Polizzi Generosa, 19/01/2023



Il Responsabile della II Area

Dott.ssa Luana Pericone

Parere di regolarità contabile: favorevole

Polizzi Generosa, 19/01/2023



Il Responsabile della II Area

Dott.ssa Luana Pericone

IL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto il Presidente del C. C. passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno "Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, legge n. 197/2022".

Presidente: legge la proposta e comunica che è presente il funzionario dell'Ufficio Tributi per dare eventuali delucidazioni che invita al tavolo della Presidenza.

Cons. Pantina: si tratta di un argomento delicato dove non c'è né maggioranza né minoranza. Si aspettava una relazione dell'assessore al bilancio. Comunica che se questa sera il Consiglio approva il diniego non si creeranno grossi danni all'utente, tutti ne potranno usufruire, in quanto il Comune ha interesse a incamerare.

Evidenzia come la proposta di deliberazione si discosta dallo schema inviato ai Comune da IFEL e sottolinea che sulla stessa avrebbe chiesto il parere del revisore dei conti.

Chiede di conoscere, premesso che il limite è 1.000 euro, compreso di sanzioni e interessi, l'ammontare dei crediti sotto i 1.000 euro, per valutare la convenienza o meno dell'approvazione del diniego.

Cons. Albanese: Specifica che se si hanno i numeri si può capire o meno la convenienza di aderire. Chiede a quanto rinuncia se aderiamo in modo di essere edotta.

Funzionario Ufficio Tributi: Relaziona ampiamente in merito a quanto previsto dalla legge. Rappresenta che il 90% dei crediti è sotto i 1.000,00 Euro e che l'adozione di questa proposta è un discorso etico, di fondo, in quanto bisogna porre tutti i contribuenti sullo stesso piano, fermo restando che il cittadino entro il 30 aprile può procedere a rottamazione.

A questo punto, esauriti gli interventi, il Presidente passa alla votazione che ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti	11
Favorevoli	11
Contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la suesposta votazione, espressa in modo palese,

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, facendola propria.

Quindi, il Presidente del C. C. ricorda che su questa proposta è stata chiesta la immediata esecutività, per il rispetto dei termini previsti e in scadenza al 31.01.2023. Con la votazione seguente:

Presenti e votanti	11
--------------------	----

Favorevoli	11
Contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Patrizio David

Il Consigliere Anziano
Francesco Maria Anselmo

Il Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Rosalia Tocco

Pubblicata all'albo pretorio online il 26.01.2023 per la durata di giorni 15.

Polizzi Generosa, _____

Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta **dell'Albo Pretorio Online**, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____ e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _____

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Pietro Giresi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Russo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è divenuta esecutiva il 24/01/2023

perché dichiarata immediatamente esecutiva

perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, 24/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Russo

D. SSA ROSALIA TOCCO